

VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22, D.L. 18/2020 come successivamente integrato e modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 34/2020

Oggi, 23 giugno 2020,

tra

la società **Estée Lauder S.r.l.**, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Edoardo Bernardi, e dalla Responsabile delle Risorse Umane, Dr.ssa Daniela Pirro, assistita dagli Avv.ti Massimo Dramis e Paola Palazzetti (qui di seguito, anche la "**Società**")

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, rispettivamente in persona dei Signori Francesca Mandato, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (di seguito, congiuntamente, le "**OO.SS.**")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:



- A. con accordo sindacale del 9 aprile 2020, la Società e le OO.SS. hanno convenuto in merito al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 per n. 647 addetti presso la sede aziendale di Milano, Via Turati, 3 e presso le altre unità locali della Società elencate nell'Allegato 1 al suddetto verbale di accordo;
- B. in particolare, il trattamento di C.I.G.D. è stato richiesto con decorrenza dal 16 marzo 2020 per la durata di 9 settimane (13 settimane per le Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna);
- C. a seguito della procedura di consultazione sindacale sopra menzionata, la Società è stata autorizzata, con provvedimento del Ministero del Lavoro del 1° giugno 2020 a fruire della CIGD come convenuto con le OO.SS.;
- D. l'art. 70 del D.L. n. 34/2020 ha successivamente modificato l'art. 22 del D.L. n. 18/2020 nel frattempo convertito con modifiche nella Legge n. 34/2020, prevedendo la possibilità di incrementare sino al 31 agosto 2020 il suddetto periodo di ulteriori 5 settimane;
- E. stante la persistenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società, con comunicazione datata 22 giugno 2020, ha inviato alle OO.SS. richiesta di esame congiunto in via telematica per la domanda di trattamento di C.I.G.D. relativa alle ulteriori 5 settimane previste dalle disposizioni sopra richiamate per n. 545 addetti presso la sede aziendale di Milano, Via Turati, 3 e presso le altre unità locali meglio indicate nell'Allegato 1 al presente accordo (di seguito, le "**Unità**");
- F. il successivo 23 giugno 2020 è stato effettuato l'esame congiunto in via telematica, nel corso del quale le Parti, dopo aver esaminato la situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono date atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di C.I.G.D. per ulteriori 5 settimane ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 e dell'art. 70 del D.L. n. 34/2020.

Tutto ciò premesso



- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di C.I.G.D. ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, come successivamente integrato e modificato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 e dall'art. 70 del D.L. 34/2020, per un massimo di n. 545 dipendenti occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1;
- 2) il trattamento di C.I.G.D. sarà richiesto per un periodo di 5 settimane con decorrenza dal 18 maggio 2020, ad eccezione delle Unità site nelle Regioni della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto, per le quali lo stesso decorrerà dal 15 giugno 2020;
- 3) le Parti concordano la sospensione o riduzione fino a zero ore per n. 545 dipendenti addetti alle Unità;
- 4) la Società applicherà meccanismi di rotazione fra il personale sospeso, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali, in considerazione della fungibilità professionale. La rotazione del personale verrà effettuata con modalità che consentano, per quanto possibile, periodi di collocazione in C.I.G.D. omogenei con quelli degli altri colleghi fungibili coinvolti nella rotazione stessa e, comunque, nel rispetto delle preminenti finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 5) le Parti si danno atto che non verranno sospese le figure professionali occupate presso le sedi legale ed amministrativa della Società, addette ad attività necessarie a garantire la continuità dell'operatività aziendale. Per tali figure, si darà priorità, ove possibile e compatibilmente con le esigenze aziendali, al lavoro svolto in modalità agile;
- 6) si conviene, altresì, che durante il periodo di C.I.G.D., in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso di almeno 1 (un) giorno;
- 7) ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 introdotto dall'art. 70 del D.L. n. 34/2020, la Società anticiperà il trattamento di C.I.G.D. relativo al periodo di 5 settimane oggetto del presente accordo, salve eventuali diverse determinazioni da parte dell'Istituto;
- 8) con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società





Avv. Paolo Palazzi


Avv. Massimo Dramis


Le OO.SS.





